



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49 DEL 27-12-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U." ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **Dicembre**, alle ore **14:00**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
DR. MOSSINI ANTONIO	SINDACO	X	
RAG. VENNI MARIA TERESA	VICE SINDACO	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLERI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	
MOMETTI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
SPADA VALERIA	CONSIGLIERE	X	
METELLI CLAUDIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
GALLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
GANDOSSI DAMIANO	CONSIGLIERE	X	
GIACONIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
VECCHI VIRGINIO	CONSIGLIERE	X	
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	
PAGNONI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
BETTINZOLI CARLOTTA	CONSIGLIERE		X
PELIZZARI DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
CASTELLINI MARIATERESA	CONSIGLIERE		X

Numero totale PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DR. ANTONIO MOSSINI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al numero n. 03 dell'ordine del giorno "Imposta Unica Comunale - I.U.C. - Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente "Imposta Municipale Propria - I.M.U." anno 2019." e cede la parola all'assessore al Bilancio-Tributi Venni Maria Teresa per relazionare in merito.

RELAZIONA quindi, l'assessore al Bilancio-Tributi Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di seguito si riporta:

"Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2019. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

Nel momento in cui è stato redatto il Bilancio 2019/2021, il testo definitivo della legge di bilancio 2019 dello stato italiano non era ancora stato approvato dal parlamento..... e comunque, in attesa del testo definitivo della legge e di eventuali modifiche riguardanti l'IMU, per il 2019, indipendentemente dalle disposizioni governative, l'Amministrazione comunale ha deciso di NON AUMENTARE le aliquote.

Pertanto, con questo provvedimento si propone al Consiglio comunale di confermare le seguenti aliquote:

- *Abitazione principale (categ. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: Aliquota 5,00 per mille*
- *Detraz. Euro 200,00*
- *Altri fabbricati : Aliquota 8,40 per mille;*
- *Terreni agricoli e aree fabbricabili Aliquota 7,60 per mille;*

Si precisa che per l'abitazione principale (non appartenente alle categorie sopra elencate) e relativa pertinenza (una per ogni categoria C2, C6 e C7) l'IMU NON E' DOVUTA."

DOPO DI CHE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio-Tributi Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e come sopra riportata;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.07.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 23.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base: 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale : 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*, che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha confermato per l'anno 2017 la possibilità, per i comuni che hanno deliberato di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. L'art. 6 comma 1 del *“Disegno di Legge Bilancio 2018”* in fase di approvazione, ha aggiunto al comma 28 il seguente periodo: *“Per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”*;

RICHIAMATO altresì il comma 707, lettera b), punto 2 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rettificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»*;

RICHIAMATO inoltre il comma 707 lettera c) che modifica l'art. 13 del DL n. 201/2011, al comma 5, secondo periodo, nel seguente modo: *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”*.

RICHIAMATO il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTO l'art. 1 comma 10, lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto, tra l'altro, al decreto legge sopra richiamato, nuove norme che regolano la concessione di immobili in comodato da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, prevedendo una riduzione del 50% della base imponibile, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; viene eliminata al contempo la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato;

TENUTO CONTO che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l'anno 2019”;

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2019, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2014 e approvate con propria precedente deliberazione n. 33 del 23.07.2014 e applicate anche per l'anno 2018, come segue:

- aliquota di base: **8,40 per mille**
- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **5,00 per mille**
- aliquota terreni agricoli e aree fabbricabili: **7,60 per mille**

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- aliquota di base: **8,40 per mille**

- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **5,00 per mille**

- aliquota terreni agricoli e aree fabbricabili: **7,60 per mille**

2. DI DARE ATTO che la detrazione è quella prevista dall'art. 9 del Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 23.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

3 DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

4 DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

6 DI DEMANDARE al Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Angelo Bozza l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DR. ANTONIO MOSSINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 20-12-2018

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - I.M.U." ANNO 2019.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 21-12-2018

Il/La Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 20-12-2018

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - I.M.U." ANNO 2019.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 21-12-2018

Il Responsabile dell'Area

BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 49 del 27-12-2018

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U." ANNO 2019.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 05-01-2019 al 20-01-2019.

Cazzago San Martino, 05-01-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI